



**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 12 OTTOBRE 2020**

In data 12 ottobre 2020, alle ore 21,00 presso la sede dell'Associazione, Via Bruni, 36 - Forlì, nel rispetto delle misure di sicurezza per emergenza Covid- 19, si è riunita -a seguito di convocazione del Presidente con comunicazione del 23 settembre 2020 via email-, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

> Per la parte ordinaria:

- 1) discussione e approvazione del Bilancio al 31.12.2019;
- 2) varie ed eventuali.

> Per la parte straordinaria:

- 1) abrogazione vigente Statuto Associativo ed approvazione Nuovo Statuto Associativo secondo quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.).

Sono presenti i soci: -Flavio Amadori -Elena Patuelli -Rosalba Bruschi -Nadia Fucci -Ilaria Bartolini (foglio firme agli atti dell'Associazione), è presente per delega il socio Mascia Carnevali, è assente il socio M. Luisa Valentini.

E' inoltre presente, in quanto invitato, Mauro Julini, Direttore.

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente Flavio Amadori, finge da Segretario il Direttore Mauro Julini.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 5 + 1 (delega) soci su n. 7. Pertanto, ai sensi dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sull'ordine del giorno.

3

>Punto 1 all'O.d.G. parte ordinaria: il Consigliere Nadia Fucci dà lettura e illustra le voci e i valori del Bilancio consuntivo Esercizio 2019 chiuso al 31.12.2019, con opportuni chiarimenti anche da parte del Presidente, le cui risultanze sono le seguenti:

- Conto economico
- Entrate: € 785,02 - Uscite: € 717,39 - Risultato di esercizio: € 67,63
- Stato patrimoniale
- Totale attività € 20.065,08 - Totale passività € 20.065,08

Al termine del dibattito in merito, il Presidente invita alla votazione e approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo al 31.12.2019 il quale viene allegato al presente verbale (All. "A")

>Punto 2 all'O.d.G. parte straordinaria: il Presidente espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 - Codice Terzo Settore), poi dà la parola al Direttore il quale analizza ed illustra le varie modifiche dello Statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal citato D.Lgs 117/2017 in materia di enti del terzo settore.

Viene data lettura delle modifiche statutarie allo Statuto vigente e del nuovo testo dello Statuto integrato e modificato.

Dopo una breve discussione riguardo alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni legislative, il Presidente propone, quindi, di approvare lo statuto nel nuovo testo.

L'assemblea delibera di approvare all'unanimità tutte le modifiche di adeguamento statuario ed il testo del nuovo Statuto in precedenza letto, che si allega al presente verbale formandone parte integrante (All. "B").

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato B" della presente deliberazione.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente di apportare le eventuali modifiche e integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

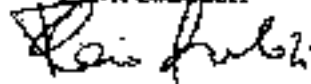
IL SEGRETARIO

Mauro Fulini



IL PRESIDENTE

Flavio Aradori



STATUTO
"SUPER PARTES ODV"
Associazione di volontariato civile
per la gestione pacifica dei conflitti

ART. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 14 e segg., c.c. e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'organizzazione di volontariato denominato

"SUPER PARTES ODV"

Associazione di volontariato civile
per la gestione pacifica dei conflitti

avente sede legale in via Brunì, 36 nel comune di Forlì (FC).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato ma può essere sciolta a norma del presente statuto.

ART. 2 - Finalità

L'associazione apartitica e aconfessionale costituita a norma degli artt. 36, 37 e 38, c.c. ha per scopo, ai sensi della dichiarazione sul volontariato assunta dall'Unione Europea ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, dal Manifesto di Saragozza sulla sicurezza urbana e la democrazia, dell'art. 118, comma 4, Cost., e le norme nazionali e regionali vigenti, l'organizzazione, l'attivazione e la gestione di tutti gli strumenti e le iniziative atte a consentire, facilitare, concorrere ed attuare concretamente le molteplici modalità operative con cui i cittadini attivi non armati, possono partecipare, collaborare e/o condividere attività di monitoraggio con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale, in stretto collegamento con le organizzazioni civiche che perseguono attività di vigilanza, di controllo del rispetto delle norme di comportamento civico, di gestione dei conflitti interpersonale e/o collettivi in armonia con i principi di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 3 - Attività

L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività istituzionali:

a) lo studio, la predisposizione, l'organizzazione e la gestione in propria di attività di sensibilizzazione alla mediazione nei conflitti, avvicinamento per giovanissimi, giovani, cittadini, educatori, operatori della sicurezza e delle forze dell'ordine;

b) lo studio e la predisposizione di testi, opuscoli, sussidi cartacei, informativi e multimediali ed ogni altro tipo di pubblicazioni atte a far giungere ai giovanissimi e ai giovani e a tutti i cittadini, le culture della gestione pacifica dei conflitti, e della cura, sostegno e tutela delle vittime, nonché la sensibilizzazio-

ne alle giustizie di coesistenza e alla negoziazione sociale come modalità di approccio delle relazioni tra comunità, soggetti, Istituzioni e Stati, con particolare riguardo alle istituzioni internazionali e sovranazionali per quanto è possibile dirette a recare benefici anche alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

c) l'attivazione anche sperimentale di uno o più centri per l'esercizio strutturato di attività di ascolto, di preparazione alla mediazione e mediazione nei conflitti sociali con particolare attenzione alla mediazione minorile e penale, nonché per la cura, il sostegno e la tutela delle vittime, con particolare attenzione alle vittime di piccoli reati;

d) l'attivazione anche sperimentale di uno o più centri per l'esercizio di attività di mediazione sociale, con particolare riguardo ai settori e per le controversie che riguardano i cittadini più deboli;

tutte le attività di cui alle lettere b) e d) a favore e dirette, per quanto è possibile, anche alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

e) l'attivazione anche sperimentale di attività di facilitazione nelle attività di gruppi o di organizzazioni del terzo settore nonché a fianco ed a sostegno di attività delle Istituzioni e di Enti locali;

f) attività di promozione e divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza come sanciti dalla Carta Olimpica.

L'associazione non potrà svolgere nessuna attività non istituzionale non direttamente connessa a quelle istituzionali e a tal fine, in relazione alle tematiche delle attività istituzionali, in via esemplificativa potrà procedere:

1) alla creazione e/o alla gestione, soprattutto con l'opera di cittadini volontari, studenti, ricercatori ed altri collaboratori, di uno o più centri per la gestione pacifica dei conflitti interpersonali e collettivi;

2) alla promozione del servizio di mediazione nei conflitti interpersonali e collettivi;

3) al continuativo monitoraggio di fonti informative nazionali ed internazionali, cartacee, informatiche e multimediali necessarie al reperimento delle informazioni, dei dati, delle notizie nonché al reperimento, al funzionamento e all'accesso agli strumenti ritenuti necessari alle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse, collegate, accessorie e quelle istituzionali;

4) la ricerca e la raccolta sistematica di tutte le ricerche, le tesi, e gli altri lavori di indagine, analisi e ricerca costruiti con criteri scientifici e dotati di elevata oggettività, anche attraverso la promozione e la gestione di uno o più osservatori sulla qualità e quantità della litigiosità e della conflittualità sociale, con particolare attenzione a quella riguardante le attività prodotte da coaguli informali e formali dei cittadini;

5) la creazione e la gestione di agenzie di stampa, di

bollettini informativi per gli associati, di una o più testate televisive, giornalistiche e/o editoriali;

6) la creazione e/o la gestione di una o più librerie specializzate nella diffusione a forte connotazione divulgativa di opere di saggistica che abbiano il doppio requisito dell'oggettività e del prezzo di copertina molto contenuto.

Per tutte le attività previste ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l'associazione potrà proporre e sottoscrivere convenzioni preferibilmente con organizzazioni già O.N.L.D.S. e con l'Università, centri di ricerca, enti pubblici e privati, pubbliche istituzioni, al fine di consentire lo scambio di dati e informazioni e, anche a mezzo di stage, l'accesso a studenti e/o ricercatori ed anche a persone svantaggiate in condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tutte le attività suddette saranno promosse e gestite senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività direttamente connessa, collegata o accessoria a quelle istituzionali.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18, D.Lgs 117/2017.

Può tuttavia avvalersi di personale retribuito (lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura) nei limiti previsti dall'art. 39, D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 4 - Patrimonio, risorse economiche e devoluzione

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative ed eventuali contributi volontari dei soci;

- 2) contributi dei privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, di organismi regionali, nazionali e internazionali;

- 3) introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi;

- 4) donazioni e lasciti testamentari;

- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;

- 6) rendite di beni mobili, immobili e universalità di mobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;

- 7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari stabiliti dal Consiglio Direttivo e presso l'Ufficio Postale ed ogni operazione finanziaria deve essere disposta con firma del Presidente o, disgiuntamente, di eventuali delegati scelti dal medesimo Consiglio Direttivo. E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs 117/2017. Gli eventuali avan-

zi di gestione devono esser reimpiegati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione del patrimonio residuo avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 9, D.Lgs 117/2017, a favore di altra Associazione del terzo settore previo parere favorevole acquisito presso l'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'art. 45, D.Lgs 117/2017, sentito l'organo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - Volontari

Tutti i soci sono tenuti a prestare prevalentemente la propria opera in qualità di volontario. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, D.Lgs 117/2017.

ART. 6 - Soci

L'attività degli associati è svolta a titolo volontario gratuito.

Sono soci ordinari le persone fisiche che, condividendo lo spirito le finalità dell'associazione, si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito per il perseguimento delle finalità associative.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione di un aspirante socio viene proposta, previa

presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il rifiuto di ammissione dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Al momento della ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti ed i fini dell'associazione: l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, in subordine al pagamento dell'annuale quota associativa e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7 - Perdita della qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissione volontaria unilaterale che dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità protrattasi per oltre un anno e tre mesi dalla scadenza del versamento, previo sollecito anche collettivo, della quota associativa;
- decesso: in tal caso il rapporto associativo non prosegue con gli eredi; questi non avranno diritto alla restituzione della quota associativa versata, ma solo agli eventuali crediti vantati dal socio defunto, il cui rimborso dovrà avvenire entro tre mesi dalla approvazione del bilancio dell'anno in cui si è verificato il decesso;
- indegnità, ossia per ripetuti comportamenti contrastanti con lo Statuto, contrari agli scopi ed allo spirito dell'associazione, o comportamenti pubblici contrari alla morale ed al diritto.

L'indegnità deve essere dichiarata e deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'esclusione deve essere ratificata dall'assemblea. Contro tale delibera, entro 30 giorni, può essere fatto ricorso all'Assemblea dei soci che decide in via definitiva.

ART. 8 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti

dell'Associazione. Il comportamento dei soci verso gli altri soci ed all'esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto ed hanno i diritti di elettorato attivo e passivo. Il diritto al voto è ammesso dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

- di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione e controllare l'andamento;
- di partecipare all'attività sociale;
- di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta;
- di esercitare i controlli stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- di consultare i libri sociali, i verbali dell'Assemblea nonché degli altri documenti in conformità alle disposizioni del nostro ordinamento giuridico.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari;
- pagare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota non è frazionabile né è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio;
- prestare l'attività preventivamente concordata con gli organi direttivi.

ART. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017;
- Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31, D.Lgs 117/2017, il quale può coincidere con l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario che potrà svolgere esclusivamente funzioni di promozione dell'Associazione.

Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

ART. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo di rappresentanza dei soci dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci dal momento della loro iscrizione al libro soci e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti dell'assemblea stessa.

sa. E' convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un decimo dei soci o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 15 giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avverrà con preavviso di 15 giorni mediante affissione di avviso presso la sede e contestuale comunicazione informatica (via mail; sms o altro mezzo informatizzato) e/o con posta ordinaria al recapito risultante dal libro degli associati, contenente l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è reso pubblico nella Sede Sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega, conferita per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano; per scrutinio segreto nei casi riguardanti persone, elezione e revoca del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti e nel caso ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni, verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante, verranno, a cura del Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea e tutti i soci potranno prenderne visione.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti personalmente o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal presente statuto per determinate deliberazioni.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- 3) approva i regolamenti interni;
- 4) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 5) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli associati;
- 8) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o

dello statuto;

9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

In seduta straordinaria all'Assemblea spetta:

1) deliberare le modifiche allo statuto;

2) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, nonché la nomina ed i poteri degli eventuali liquidatori.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è valida, sia in prima che in seconda convocazione, se ottiene il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso, la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Le riunioni sono indette dal Presidente, con invito scritto, o via sms o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima dalle sedute ordinarie. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni, verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante verranno, a cura del Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e tutti i soci, a richiesta, potranno prenderne visione.

ART. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume la direzione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente

riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- 1) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione redigendo i necessari Regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci;
- 2) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- 3) redigere il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 4) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) predisporre il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea; promuovere e coordinare l'attività dei soci per il raggiungimento dei fini sociali;
- 6) determinare l'importo della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 7) gestire i fondi dell'Associazione;
- 8) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice - Presidente o più Vice - Presidenti, il segretario dell'associazione e il tesoriere;
- 9) nominare, eventualmente, un direttore;
- 10) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- 11) deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
- 12) ratificare, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente in materia di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo;
- 13) deliberare in merito alla stipula di convenzioni e di tutti gli atti con Enti Pubblici e privati inerenti le attività associative;
- 14) decidere di associarsi ad altri Enti non Profit aventi le medesime finalità;
- 15) revocare il mandato del Presidente nei casi e nei modi previsti dall'art. 17;
- 16) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte per conto dell'Associazione;
- 17) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

ART. 16 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

L'assenza ingiustificata dei membri del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporta la loro automatica decadenza. In caso di dimissioni, di decadenza o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci da convocarsi entro tre mesi. I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Diretti-

VO.

Il Consiglio Direttivo e ciascuno dei suoi componenti può essere revocato dall'Assemblea straordinaria prima della fine del mandato con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

ART. 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è eleggibile per non più di 2 mandati consecutivi; l'incarico può essere riconferito come disciplinato dall'art. 24.

Il Presidente ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

1) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

2) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

3) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;

4) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

5) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali;

6) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico;

7) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 15 giorni.

8) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il tesoriere.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Decadenza del Presidente

Il Presidente cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato;

- in caso di cessazione dalla carica o di dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice - Presidente più anziano per appartenenza all'Associazione sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente;

- in caso di revoca effettuata dal Consiglio Direttivo per essere venuto meno immotivatamente anche ad uno solo dei compiti previsti dal precedente articolo ovvero per indegnità, accertata e decretata dal Consiglio Direttivo in seduta plenaria con voto unanime di tutti i membri.

presenti personalmente. Contro tale decisione, il Presidente può ricorrere all'Assemblea dei soci, appositamente da egli stesso o dal vice Presidente convocata.

ART. 19 - Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei soci e dei volontari;
- 2) provvedere al disbrigo della corrispondenza ed alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 3) provvedere alla riscossione delle quote sociali e delle altre entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo controfirmando con il Presidente ogni documento che comporta oneri finanziari;
- 4) inviare le convocazioni ai soci per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e per le altre attività sociali;
- 5) custodire e conservare i libri dei Verbali degli Organi dell'Associazione, i Bilanci, la documentazione contabile, gli archivi sociali e quant'altro previsto dalla legislazione vigente in materia.

Egli può essere coadiuvato da persone di fiducia da lui scelte sempre nell'ambito dell'Associazione.

ART. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Segretario ed il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla regolare e corretta gestione contabile;
- 2) preparare una situazione periodica dei conti;
- 3) coadiuvare il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio consuntivo;
- 4) provvedere alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione;
- 5) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale.

ART. - 21 Direttore

Il Consiglio Direttivo può nominare un direttore, scegliendolo tra soci o non soci con specifica competenza ed esperienza.

Il Direttore, se nominato, provvede all'attuazione e all'esecuzione dell'attività associativa e precisamente è responsabile:

- 1) dell'assetto organizzativo dell'associazione e del coordinamento delle varie attività continuative e/o occasionali;
- 2) dell'esecuzione dei deliberati assembleari;
- 3) della stipulazione di tutti gli atti e contratti necessari per l'attività sociale.

E' invitato ~~permanente~~ alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle deleghe ricevute il Direttore risponde al Consiglio Direttivo e riferisce al Presidente.

ART. 22 Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30, D.Lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo non può essere eletto tra i soci.

L'organo di controllo può essere incaricato dalla Assemblea ad effettuare la revisione legale dei conti.

Nell'ipotesi di cui all'art. 31 comma 1, D.Lgs 117/2017.

ART. 23 Revisione Legale dei Conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31, D.Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Non possono essere eletti revisori contabili i soci dell'Associazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta della scrittura contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 24 - Cariche

Tutte le cariche sociali sono triennali e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio Direttivo; non sono retribuite, ad eccezione dei componenti scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Ai detentori delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese di cui al suddetto art. 6.

Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la stessa carica per più di 2 mandati consecutivi, ma possono comunque essere rieletti dopo un intervallo di un mandato.

ART. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che lo approva entro il 30 aprile. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 26 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

2) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

3) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

4) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

5) i libri contabili, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni da tale richiesta.

ART. 27 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i termini possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28 - Assicurazione dell'associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

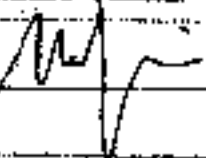
ART. 29 - Norme di rinvio

Per ogni altra norma non prevista nel presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati dall'Associazione si dovrà fare riferimento a rinvio al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Volontariato.

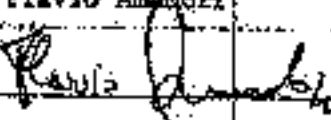
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato civile "Super-Partes"

Forlì, 12 ottobre 2020

Il Segretario
Mauro Julini



Il Presidente
Flavio Amadori



3	2671	16/11/2020	0,00	TGP20L002671000RI
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TGP